



TUTTI I DECRETI DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA SONO ERRATI



Così ha stabilito la Cassazione per tutti i Docenti e gli ATA, che la UIL Scuola, unitamente al proprio Ufficio Legale, incontrerà secondo il seguente calendario:

DATA	ORARIO	DESTINATARI	LUOGO
Lunedì 20 Gennaio	16-18	Docenti ATA	Scuola Media “Volta” Monopoli
Martedì 21 Gennaio	16-18	Docenti ATA	ITAS “Carafa” Andria
Mercoledì 22 Gennaio	16-18	Docenti ATA	5° CD “S.F. D’Assisi” Altamura
Giovedì 23 Gennaio	10-12	DSGA	IISS “E. di Savoia” Bari
	16-18	Docenti - ATA	

**Il ricorso sarà completamente
gratuito per gli iscritti UIL**

N.B.: “Presentarsi muniti di copia del documento di riconoscimento e codice fiscale, copia del decreto di ricostruzione della carriera, ultimo cedolino di stipendio, dichiarazione dei servizi”.

PERSONALE DOCENTE:

La Corte di Cassazione, con la sentenza 31149/2019 si è pronunciata su un contenzioso relativo alle regole che si applicano alla ricostruzione di carriera del personale docente. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa configurarsi un trattamento discriminatorio (sulla base della Direttiva del Consiglio dell'U.E. sul lavoro a termine 1999/70/CE) nei confronti di un docente assunto a tempo indeterminato con anni di precariato alle spalle rispetto ad un docente assunto a tempo indeterminato senza pre-ruolo.

La norma vigente (art. 485 T.U. D.Lgs. 297/94) prevede che nella ricostruzione di carriera il servizio pre-ruolo sia valutato per intero per i primi 4 anni e venga invece valutato solo per 2/3 per gli anni eccedenti i 4.

Al docente assunto in ruolo senza pre-ruolo tutto il servizio di ruolo viene valutato per intero ai fini della progressione.

In considerazione di quanto espresso potrebbe essere opportuno, con riferimento ai docenti assunti a tempo indeterminato con un servizio pre-ruolo superiore ai quattro anni, un controllo della ricostruzione di carriera al fine di verificare, con gli opportuni conteggi, la convenienza a richiedere il ricalcolo di tutti i servizi pre-ruolo, anche quelli inferiori a 180 giorni, che con le regole in vigore non vengono presi in considerazione.

In sostanza, si tratta di comparare il servizio riconosciuto nella ricostruzione di carriera in base al relativo decreto con quello derivante dalla somma di tutti i periodi di servizio pre-ruolo. Possono verificarsi i seguenti casi:

– l'anzianità calcolata con il tradizionale metodo previsto dall'art. 485 del T.U. è maggiore della anzianità calcolata sommando tutti i giorni di supplenza; in questo caso non è necessaria alcuna ulteriore azione;

- l'anzianità calcolata secondo i principi indicati dalla sentenza nella Corte di Cassazione è maggiore di quella calcolata con il tradizionale metodo previsto dall'art.485 T.U.

In questo caso, può essere conveniente, dal punto di vista economico, la richiesta del ricalcolo della ricostruzione di carriera attraverso la presentazione di un ricorso al giudice del lavoro competente per territorio.

Si propongono alcuni esempi di applicazione:

ESEMPIO 1

Docente con 5 anni di pre-ruolo con supplenze tutte al 31/08. Tale docente, nel decreto di ricostruzione di carriera, avrà ottenuto il riconoscimento di 4 anni e 8 mesi; con il ricalcolo derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione avrebbe diritto a 5 anni.

ESEMPIO 2

Docente con 5 anni di pre ruolo di cui 1 anno al 31/08, 2 anni al 30/06 e due anni validi ex art.489 con 200 gg.

Con la ricostruzione di carriera ex art.485 T.U. ha diritto a **4** anni e 8 mesi.

Con il ricalcolo sommando tutte le giornate pre ruolo ha diritto al riconoscimento di 3 anni e 9 mesi. E' pertanto evidente che in questo caso non è conveniente richiedere il ricalcolo.

PERSONALE ATA

Per quanto riguarda il personale ATA, con la sentenza n. 31150/2019 la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto valido e cioè quello per cui al personale ATA spetta l'integrale valutazione del servizio.

Tenuto conto che al personale ATA non si applica la disposizione ex art.489 (validità dell'anno scolastico con almeno 180 gg.) risulta sempre conveniente il ricalcolo di tutti i periodi di servizio pre ruolo.